

COMUNE DI MARLIANA

Provincia di Pistoia

Ufficio del Sindaco

Via Chiesa n° 5 – 51010 Marliana

Telefono 0572698521 Fax 057266233

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI (RARU) NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER GLI ANNI 2016 E 2017

Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è riconosciuto, dall'art. 10 comma 3 della Costituzione italiana, ai cittadini stranieri, ai quali "è impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche" e dalla Convenzione relativa allo status dei Rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la legge n° 722/1954 che prevede il riconoscimento di protezione internazionale a colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese"

L'Italia, con D.Lgs. n° 251/2007, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE ha stabilito le norme minime di attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché le norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta in termini di accoglienza, integrazione e tutela.

L'Italia, con il D.Lgs. n° 25/2008, così come modificato dal D.Lgs. n° 159/2008, in attuazione della Direttiva 2005/85/CE ha stabilito le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Con la Legge n° 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo il nostro paese ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. 1 sexies) ha creato, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.).

Con il D. Lgs n° 142/2015, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE, l'Italia ha stabilito, inoltre, le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, da specificare con Decreto del Ministero dell'Interno.

A seguito del Decreto del Ministero dell'Interno del 07 agosto 2015, pubblicato in G.U. n° 233 del 7/10/2015 u.s., il Comune di Marliana presenterà, domanda di accesso alla ripartizione delle risorse iscritte sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1 sexies e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n° 416, convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n° 39 introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n° 189 intendendo così avere un ruolo di componente attivo all'interno del Sistema nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante “Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” e in particolare l'articolo 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno “si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140”, e che “con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo” da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto altresì l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Visto il DM 28 novembre 2005, adottato ai sensi del citato articolo 1-sexies comma 2, modificato con i successivi decreti ministeriali in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008, 5 agosto 2010 e 30 luglio 2013 con i quali il Ministro dell'Interno ha provveduto a:

stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca,

assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n.159; Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18, recante attuazione della direttiva 2011/95/EU inerente alle norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che introduce modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (di seguito, anche, “decreto qualifiche”);

Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52, legge di delegazione europea 2014;

Considerata l'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, sancita in Conferenza unificata del 10 luglio 2014;

Il progetto per l'organizzazione e gestione dei servizi sarà riservato alla categoria R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati, Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati “Ordinari” per n° 25 persone.

Allo scopo di garantire la soluzione migliore per l'organizzazione e gestione del servizio, il Comune di Marliana intende individuare un soggetto terzo, definito ente attuatore, con pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti asilo/ titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, in grado di offrire la migliore soluzione attuativa, una volta ricevuti i finanziamenti di cui al Fondo nazionale citato.

Le risorse del fondo sono messe a disposizione dei soggetti partecipanti allo SPRAR attraverso la procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Interno, con decreto 07 agosto 2015, pubblicato in G.U. n° 233 del 7/10/2015 u.s., , recante : “Modalità di presentazione delle domande di contributo degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016 - 2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.”, per la selezione delle proposte provenienti dai Comuni, aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di vari servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati.

Il progetto SPRAR del Comune di Marliana, come previsto dalle Linee guida del Ministero, si sostanzia in servizi di accoglienza, integrazione e tutela nonché in servizi aggiuntivi e complementari, da prestare a favore delle persone richiedenti asilo che il Ministero affiderà al progetto di accoglienza.

Attraverso il presente avviso si intende individuare un soggetto Gestore in grado di offrire supporto al Comune di Marliana nella realizzazione del progetto.

Tra il Comune di Marliana e il Soggetto Attuatore selezionato, dopo l'approvazione da parte del Ministero del progetto presentato dal Comune, sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare la gestione ed erogazione dei servizi e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico tenuto conto di quanto previsto nelle "Specifiche Tecniche".

Il Ministero dell'Interno, ha stabilito la durata biennale (2016-2017) degli interventi e dei relativi progetti di accoglienza integrata. Il progetto potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno.

Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziare in misura pari all'95% dal fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno, e per il rimanente 5% dagli enti partner del progetto.

Le risorse da trasferire, a fronte dei costi sostenuti dal soggetto collaboratore, saranno costituite soltanto dalla quota concessa dal Ministero dell'Interno.

Tutto ciò premesso, con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare interesse ad essere invitati alla procedura per l'individuazione di un soggetto collaboratore nella gestione del sistema di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (RARU).

Il sistema di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari verrà attuato soltanto in caso di approvazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno.

Il presente avviso costituisce invito a manifestare interesse a presentare offerta. I soggetti che manifesteranno interesse, in possesso dei requisiti, verranno invitati successivamente a partecipare alla procedura di selezione.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i., in quanto servizio rientrante nell'allegato IIB dello stesso Decreto, l'aggiudicazione della procedura di cui al presente avviso sarà disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 64 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall' art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

Art. 1 – Oggetto dell'avviso

Il presente avviso ha ad oggetto la individuazione di un soggetto attuatore in grado di offrire e prestare supporto al Comune di Marliana nell'attuazione del progetto presentato al Ministero dell'Interno.

Il Comune di Marliana agisce in proprio e quale ente capofila di un più ampio partenariato territoriale al fine di mettere in atto le seguenti attività:

- organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto presentato al Ministero dell'Interno e nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente avviso, che il Comune di Marliana e soggetti partner dovranno garantire a favore dei beneficiari, a condizione dell'approvazione del progetto da parte del Ministero.

Art. 2 – Ente affidante e capofila progetto

Il Comune di Marliana è capofila del progetto ed Ente gestore dei servizi di cui al presente avviso. Il Comune di Marliana agisce anche in rappresentanza dei seguenti soggetti partner del territorio della provincia di Pistoia che hanno aderito al progetto: Comune di Cutigliano, Comune di Piteglio, Comune di San Marcello Pistoiese

Art. 3 – Descrizione del progetto

Il progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati promosso dal Comune di Marliana si inserisce all'interno del sistema S.P.R.A.R. nazionale ed è rivolto ad offrire accoglienza e protezione a n. 25 richiedenti asilo e rifugiati.

Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al “Manuale operativo” curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>)

Art. 4 – Procedura di selezione

È indetta una procedura per l'individuazione di un soggetto attuatore nell'organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi e interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui alle Specifiche tecniche (Allegato 1), rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari).

La procedura prevede due fasi:

- 1) La manifestazione di interesse a partecipare alla selezione
- 2) La procedura di gara, effettuata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) per l'affidamento del servizio di cui trattasi.

L'aggiudicazione della presente procedura, in deroga alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006 in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006, ha per oggetto uno dei servizi elencati nell'Allegato II B, ed è quindi disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche) ed dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) dello stesso decreto, in conformità ai principi relativi ai contratti esclusi di cui all'art. 27 del D.Lgs. 163/2006.

Il Comune di Marliana si riserva la facoltà di individuare il soggetto collaboratore anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché valida.

Il Comune di Marliana si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del collaboratore in caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo in particolare se il punteggio complessivo risultasse inferiore a 66 punti.

Art. 5 – Servizi previsti dal progetto - finanziamento

I servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto e rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) sono strutturati nei servizi previsti nell'Allegato 1 “Specifiche tecniche”.

Il finanziamento richiesto al Ministero dell'Interno per tali servizi è pari a € 637.250,00 (seicentotrentasettemiladuecenticinquanta euro) DA STABILIRE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO così suddivisi:

- € 318.625,00 (trecentodiciottomilaseicentoventicinque euro) per l'anno 2016,
- € 318.625,00 (trecentodiciottomilaseicentoventicinque euro) per l'anno 2017.

Art. 6 – Inizio del servizio

L'inizio del servizio avverrà alla data della stipulazione della convenzione con il soggetto attuatore, salvo che, per motivi di urgenza, il responsabile del procedimento ritenga opportuno autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo l'aggiudicazione definitiva.

Il servizio è condizionato all'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'Interno e al relativo finanziamento.

In caso di mancata approvazione il servizio non verrà posto in essere.

Art. 7 – Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa, con valutazione della sola qualità

Offerta tecnico- qualitativa max 100 punti

Il progetto/offerta dovrà essere impostato secondo i punti indicati nella tabella sotto riportata.

Tutte le clausole dell'allegato Specifiche tecniche rappresentano servizi minimi che devono essere garantiti e quindi previsti obbligatoriamente nell'offerta, ritenuti indispensabili al fine di garantire la qualità delle prestazioni a favore dei richiedenti asilo, rifugiati e umanitari.

L'offerta verrà valutata secondo i seguenti criteri:

A1

Valutazione del progetto, tenuto conto di:

- servizi di accoglienza: copertura dei bisogni, accessibilità, garanzia delle condizioni di benessere degli utenti max 30 punti
- servizi di tutela: appropriatezza e grado di copertura dei fattori di rischio (in base a quanto indicato nelle Linee guida del Ministero) max 10 punti

Max punti 40

A2

Il soggetto partner si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione e attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo in materia richiedenti asilo e rifugiati;

Il soggetto partner si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto.

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Marliana e realizzate a cura e spese del soggetto attuatore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Marliana, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti da esso segnalati. La progettazione del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.) la stampa e la distribuzione saranno a carico nel soggetto attuatore.

- Il soggetto attuatore si impegna a supportare e assistere il Comune di Marliana nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, sia se necessaria nei rapporti tra il partenariato e il Ministero dell'Interno sia per fini generali di diffusione, pubblicizzazione, disseminazione, valutazione del progetto stesso.

Il soggetto collaboratore si impegna a svolgere le predette attività e tutte le altre che vorrà specificare e dettagliare nel progetto senza alcun compenso aggiuntivo a quello previsto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente avviso.

Max punti 20

A3

Competenze ed esperienza, rispetto alla qualificazione del team preposto alla gestione, in materia di servizi di accoglienza, integrazione e tutela.

Max punti 10

A4 Analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza straniera con riferimento agli obiettivi e alle finalità espresse nelle Specifiche tecniche
max punti 10

A5

Sinergie e rete attivata con il tessuto sociale (il concorrente dovrà allegare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto individuato e interessato comprovi tale impegno)

Max punti 8

A6

Attività di monitoraggio e verifica delle prestazioni con impegno alla collaborazione stesura delle rendicontazioni.

Max punti 8

A7

Attività di informazione e comunicazione previste

Max punti 4

Totale punteggio massimo attribuibile Punti 100

Il progetto dovrà essere redatto secondo i punti sopra riportati, da A1 a A7.

Il Comune di Marliana si riserva il diritto di non procedere alla presente selezione non dando così luogo all'attivazione di quanto previsto in sede di presentazione del progetto, ovvero di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente avviso e di conseguenza ridurre l'importo da trasferire al soggetto gestore, in conseguenza di interruzione o riduzione del budget assegnato dal Ministero o per altra ragione motivata.

Il Comune di Marliana non procederà a mettere in atto i servizi previsti dal presente avviso nel caso in cui non ottenga il finanziamento richiesto al Ministero.

Art. 8 – Durata del progetto

Il Ministero dell'Interno, come previsto dal D.M. del 07.08.2015, ha stabilito la durata biennale (2016-2017) degli interventi e dei relativi progetti di accoglienza integrata.

La data di inizio e di conclusione del progetto sarà fissata dal Ministero in sede di approvazione delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.

Il progetto potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno.

Art. 9– Risorse del progetto

Il progetto e conseguentemente i servizi ivi previsti saranno attivati solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno: in tal caso, il soggetto collaboratore, individuato in seguito alla presente selezione sottoscriverà apposita convenzione con il Comune di Marliana.

Le risorse da trasferire, a fronte dei costi sostenuti dal soggetto collaboratore, saranno costituite soltanto dalla quota concessa dal Ministero dell'Interno.

Le indicazioni di cui al presente avviso sono quelle al momento vigenti e conosciute e potranno essere eventualmente modificate dal Ministero dell'Interno.

Art. 10 – Requisiti di ammissione alla selezione

Potranno partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero le Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991.

I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti generali

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. o in altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto.

Nel caso in cui la sede legale del soggetto partecipante sia situata in una regione nella quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l'iscrizione;

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000, mediante sottoscrizione dell'apposito modello.

B) Capacità tecnica e professionale

B.1 Elenco dei principali servizi/attività relativi alle tematiche delle migrazioni prestati negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) e/o in essere al momento della presentazione della manifestazione d'interesse a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria

B.2 essere in possesso di una sede operativa nella Provincia di Pistoia o impegno scritto a stabilirla entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito delle selezioni;

C) Capacità economico-finanziaria

- dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993 riportante chiaramente ed inequivocabilmente la solvibilità e l'affidabilità dell'operatore economico

Art. 11 – Avvalimento

Non è ammesso avvalimento dei requisiti per l'ammissione.

Art. 12 – Subappalto

E' vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura.

Art. 13 - Norme per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi

È ammessa la partecipazione alla procedura di imprese singole, di cooperative, di consorzi e di soggetti riuniti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento già costituito, la manifestazione di interesse congiunta deve essere sottoscritta dal soggetto capogruppo mandatario, il quale la propone in nome proprio anche per conto dei mandanti.

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento non ancora costituito, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e deve essere dichiarato, che dette imprese si impegnano, in caso di

selezione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di loro espressamente indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 37 co. 7 D. Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai candidati di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbiano partecipato al medesimo bando in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Alla mancata osservanza del suddetto divieto conseguirà l'esclusione della selezione del singolo candidato e/o raggruppamento temporaneo.

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio non ancora costituito, la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

a) la manifestazione di interesse deve essere presentata da parte del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

b) il progetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio già costituito, la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

a) la manifestazione di interesse deve essere presentata da parte del legale rappresentante di tutti i soggetti componenti il raggruppamento/consorzio, oltreché dal legale rappresentante del consorzio;

b) il progetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa individuata quale capogruppo del raggruppamento/consorzio.

Nel caso di partecipazione alla selezione di consorzi, questi devono presentare una dichiarazione che indichi i consorziati per i quali il consorzio concorre.

Si precisa che i soggetti incaricati dell'esecuzione del progetto non possono essere diversi da quelli indicati, salvo nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione del Comune di Marliana.

Relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima selezione in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio che i consorziati.

La candidatura dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

Sono vietate le associazioni in partecipazione e ogni modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di partecipazione alla selezione.

Si precisa che, in caso di raggruppamento/consorzio, i requisiti di cui all'art. 10 del presente bando devono essere posseduti:

- **CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI:**

Nel caso di consorzi di cooperative sociali deve esser indicato nel modello di partecipazione l'iscrizione alla sezione C del relativo albo regionale toscano, o l'iscrizione in altro albo regionale oppure, nel caso di consorzi con sede legale in Regioni che ancora non dispongono di detto albo regionale, deve essere descritto chiaramente il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l'obbligo di sede legale nella Regione Toscana.

I consorzi di cooperative sociali possono partecipare se iscritte nella sezione C dell'albo regionale della Toscana ai sensi della L.R.T. n. 87/97. Si precisa che l'esecuzione del servizio è riservata comunque alle cooperative sociali iscritte nella sezione A dell'albo regionale, ne consegue che il consorzio dovrà indicare una cooperativa sociale di questo tipo.

- **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA (GEIE):**

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte (art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006).

N.B. L'art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/06, così come modificato dalla legge 07.08.2012, n. 135, in sede di conversione del D.L. 06.07.2012, n. 95, con decorrenza dal 15 agosto 2012, nel disciplinare che "nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento", ha fatto sì che per servizi e forniture venga meno il principio di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (o al 7 consorzio ordinario). Detta previsione abroga tacitamente il disposto del D.P.R. 207/2010, art. 275, comma 2, ultimo periodo: "La mandataria in ogni caso deve (...) eseguire le prestazioni in misura maggioritaria", perché nel contrasto tra norma del codice dei contratti (cfr. appunto art. 37, commi 4 e 13) e regolamento dei contratti pubblici (cfr. art. 275, comma 2) prevale il codice.

Ne consegue che la mandataria deve ancora possedere i requisiti in misura maggioritaria, ma nel caso di ATI ORIZZONTALE non è più tenuta ad eseguire le prestazioni nella stessa misura.

Pertanto, i requisiti speciali ossia i requisiti tecnici ed economico-finanziari richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o dalla consorziata capogruppo in misura maggioritaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti, di cui alle lettere d) ed e) f) e f-bis) del D.Lgs. 163/2006, i requisiti speciali devono essere posseduti dai singoli raggruppati o dal consorzio ordinario in modo tale che la mandataria/consorziata capogruppo possieda almeno il 40% del requisito e ciascuna mandante/consorziata esecutrice almeno il 10%.

La capogruppo deve in ogni caso detenere la quota di qualificazione maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.

Le quote di partecipazione/esecuzione al raggruppamento, devono essere indicate in sede di offerta.

- **CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI:**

Il consorzio ordinario di concorrenti, anche se di tipo orizzontale, ha l'onere di indicare le consorziate esecutrici. Nel caso in cui manchi tale designazione, ne consegue che tutte le consorziate facenti parte del consorzio, eseguono la prestazione oggetto della presente procedura.

Detto consorzio, anche se di tipo orizzontale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 4, deve altresì indicare, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Esclusivamente nell'ipotesi in cui la consorziata esecutrice designata è una sola, non è richiesta la dichiarazione di cui sopra.

L'art. 94, D.P.R. 207/2010 (richiamato dall'art. 277, comma 1, d.p.r. 207/2010) chiarisce, recependo le modifiche apportate dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 152/2008) al codice dei contratti in materia di consorzi stabili e consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, la disciplina da applicarsi al consorzio stabile, di conseguenza:

- **CONSORZIO STABILE**

Il consorzio stabile esegue l'appalto:

- o solo con la propria struttura (in proprio direttamente);
- o solo "tramite i consorziati indicati in sede di gara";
- o in parte "con la propria struttura", e in parte "tramite i consorziati indicati in sede di gara" (cfr. art. 94, comma 1, D.P.R. 207/2010).

- se esegue l'appalto solo con la propria struttura (in proprio, direttamente), il consorzio stabile deve dimostrare autonomamente di essere in possesso dei requisiti speciali previsti dal presente bando, non essendo applicabile l'art. 277, comma 2, D.P.R. 207/2010; in tale ipotesi il consorzio stabile non ha l'obbligo di indicare la consorziata esecutrice (cfr. art. 36, comma 2 del codice dei contratti).

- se esegue l'appalto solo "tramite i consorziati indicati in sede di gara", il consorzio stabile ai fini della qualificazione deve fare riferimento esclusivamente ai requisiti speciali posseduti dalle consorziate esecutrici (cfr. art. 277, comma 2 e 3, D.P.R. 207/2010); in tale ipotesi il consorzio stabile ha l'onere di indicare in sede di offerta la consorziata esecutrice, non potendo più designare in una fase successiva della procedura. Corollario di tale principio è l'impossibilità di modificare, in fase esecutiva, il consorzio designato [cfr. art. 36, comma 5 ("I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre") e cfr. art. 94, comma 1, D.P.R. 207/2010 ("I consorzi stabili eseguono i lavori ...tramite i consorziati indicati in sede di gara)].

Ne consegue inoltre che alla designata esecutrice è fatto divieto di partecipare sotto qualsiasi forma alla medesima gara; al contrario la consorziata non designata può invece partecipare anche se alla medesima gara concorra il consorzio stesso.

- se esegue l'appalto o in parte "con la propria struttura", e in parte "tramite i consorziati indicati in sede di gara", il consorzio stabile deve in parte dimostrare autonoma qualificazione, in parte fare riferimento ai consorziati esecutori.

In ognuno dei tre casi, resta inteso che il consorzio stabile potrà far riferimento a qualsiasi suo consorzio per i requisiti tecnici relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo; i restanti requisiti di ordine tecnico e finanziario sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori (cfr. art. 277, comma 3, D.P.R. 207/2010).

• **CONSORZIO FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE** (ex art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti.):

Detti consorzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 7, del codice dei contratti, hanno l'obbligo di indicare per quale consorziata il consorzio concorra, a pena di esclusione; nonché dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole consorziate (ex art. 37, comma 4). Ne consegue che alla designata esecutrice è fatto divieto di partecipare sotto qualsiasi altra forma alla medesima gara; al contrario la consorziata non designata può invece partecipare anche se alla medesima gara concorra il consorzio medesimo (cfr. art. 37, comma 7 del codice dei contratti).

Ne consegue altresì che, detto consorzio soggiace al generale principio di immodificabilità dei partecipanti alla gara.

Per i Consorzi di cui alle lettere b) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, i requisiti SPECIALI devono essere posseduti dal Consorzio nella misura del 100%.

N.B. In forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3477/2007 è vietato il sub affidamento a cascata delle prestazioni a proprie consorziate da parte di soggetti già indicati dal consorzio concorrente quali esecutrici delle prestazioni oggetto dell'appalto. Ne consegue che un'eventuale designazione a catena (di terzo grado) in difformità da quanto previsto dal presente avviso di selezione, non inficerà la partecipazione del consorzio ma comporterà la inutilità della designazione stessa che sarà considerata non conforme alla legge e quindi come non apposta.

IN CASO DI R.T.I. , CONSORZI ORDINARI E GEIE:

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

IN CASO DI CONSORZI STABILI:

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dovranno risultare dalla somma dei requisiti posseduti dalle consorziate esecutrici.

Art. 14 - Stipula della convenzione

Il rapporto di collaborazione tra il Comune di Marliana, anche in rappresentanza dei soggetti partner, ed il soggetto collaboratore selezionato all'esito della presente procedura verrà formalizzato con apposita convenzione, dopo l'approvazione da parte del Ministero del progetto presentato e la concessione del relativo finanziamento.

Prima della stipula, dovrà essere costituita la cauzione definitiva come sotto indicato e dovranno essere presentate le polizze assicurative come stabilito dall'Allegato 1 Specifiche tecniche.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di costituire garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo aggiudicato, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000. La mancata costituzione di detta garanzia comporta la revoca dell'affidamento. La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltante fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c.

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune di Marliana abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione della convenzione.

La cauzione sarà inoltre incamerata del Comune di Marliana In caso di recesso anticipato dalla convenzione come previsto all'art. 13 dell'all. n. 1 – specifiche tecniche.

La cauzione potrà essere svincolata previo esplicito nulla osta del Comune di Marliana Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto al Comune di Marliana;

Art. 15 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Marliana (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Art. 16 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

In questa prima fase della procedura, i soggetti interessati dovranno solo far pervenire la manifestazione di interesse e l'autocertificazione dei requisiti.

Le Associazioni/operatori economici interessate/i dovranno far pervenire nei termini sotto indicati dichiarazione di interesse su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante contenente la descrizione dei requisiti indicati ai precedenti articoli 7 e 10.

A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per **martedì 1 marzo 2016 entro le ore 12,00.**

I soggetti interessati devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, all'Ufficio Protocollo del Comune di Marliana, Via Chiesa n° 5 - 51010 Marliana, un plico chiuso riportante la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E

UMANITARI (RARU) NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER GLI ANNI 2016 E 2017 – NON APRIRE”

La manifestazione di interesse potrà pervenire anche tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo comune.marliana@postacert.toscana.it In questo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale) a pena di esclusione.

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza, non verranno ammesse.

Le manifestazioni di interesse saranno aperte in seduta pubblica il giorno 2 marzo 2016 alle ore 12.00 presso l'Ufficio del Sindaco – Via Chiesa n° 5 - Marliana

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo email sindaco@comune.marliana.pt.it

Allegato 1: Specifiche tecniche

Il Sindaco
Marco Traversari